



## **ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA DELLE CONVENZIONI IN ESSERE PER ARCIACCIA VALIDE DAL 31/12/2022 AL 31/12/2023**

- 1) Convenzione Multirischi (Infortuni/RCT) - UNIPOLSAI
- 2) Convenzione Tutela legale – D.A.S.
- 3) Convenzione Morte e ferimento del cane (Perdite pecuniarie) valida esclusivamente per possessori di tessere Oro, Diamante, Capo Braccata, e Amica Tartufai con cane UNIPOLSAI

*Arci Caccia si avvale del Broker assicurativo Marsh S.p.A.*

---

*Il presente documento non costituisce contratto e non impegna il broker o l'assicuratore, per i quali valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti.*

**CONVENZIONE MULTIRISCHI PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE  
VERSO TERZI DEI TESSERATI ALLA ARCIACCIA..... 4**

**DEFINIZIONI ..... 5**

**OGGETTO DELLA CONVENZIONE ..... 7**

Rischi Assicurati.....	7
Attività Assicurate.....	7
Operatività della garanzia.....	8
Soggetti Assicurati.....	8
Persone non assicurabili.....	9
Franchigie per sinistro.....	9
Rischio in itinere.....	9

**GESTIONE DELLA CONVENZIONE ..... 9**

Durata e decorrenza della copertura.....	9
Denuncia dei sinistri.....	9
Foro Competente – clausola arbitrale.....	10
Interpretazione del Contratto.....	10
Altre assicurazioni.....	10
Validità esclusiva delle norme dattiloscritte.....	10
Clausola Broker.....	10

**NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI ..... 11**

Titoli che danno diritto all'assicurazione.....	11
Esclusioni Generali.....	11
Estensione Territoriale.....	11
Rinvio alle norme di legge.....	11
Richiamo alle leggi.....	12
Limiti di età.....	12
Esagerazione dolosa del danno.....	12
Foro competente.....	12

**SEZIONE I INFORTUNI – MORTE ..... 13**

Soggetti Assicurati.....	13
Oggetto dell'Assicurazione.....	13
Condizione Particolare per le Guardie Giurate Ecologiche Venatorie ed Ittiche Volontarie, Zoofile.....	13
Condizione Particolare per i possessori di Tessera Amatoriale e di Tessera Amica.....	14
Condizione Particolare per i possessori di Tessera Amica Tartufai con cane.....	14
Equiparazione ad infortunio - Estensioni di garanzia.....	14
Esclusioni.....	14
Esonero denuncia di infermità.....	15
Esonero denuncia altre assicurazioni.....	15
Criteri di indennizzabilità.....	15
Caso Morte.....	15
Invalità Permanente.....	16
Franchigie capitali assicurati sull'Invalità Permanente.....	17
Diaria da Ricovero e da Gesso.....	17
Controversie.....	18
Obblighi in caso di sinistro.....	19
Soggetti Assicurati.....	20
Oggetto dell'assicurazione.....	20
Condizioni Speciali per le Guardie Ecologiche Venatorie ed Ittiche Volontarie e di protezione civile, Zoofile.....	20
Condizione Particolare per i possessori di Tessera Amatoriale e di Tessera Amica.....	21
Condizione Particolare per di Tessera Amica Tartufai con cane.....	21
Novero dei Terzi.....	21
Gestione delle vertenze e spese di resistenza.....	21

*Il presente documento non costituisce contratto e non impegna il broker o l'assicuratore, per i quali valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti.*

Obblighi in caso di sinistro .....	21
Esclusioni .....	21
Sezione Infortuni .....	23
<b>CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE .....</b>	<b>26</b>
Oggetto dell'assicurazione .....	26
Persone e rischi assicurati .....	26
Esclusioni .....	27
Estensione Territoriale .....	28
Massimali .....	28
<b>DISPOSIZIONI IN CASO DI SINISTRO .....</b>	<b>28</b>
Insorgenza del sinistro .....	28
Modalità per la denuncia del sinistro .....	28
Scelta del legale – Gestione del sinistro .....	28
Disaccordo sulla gestione del sinistro. Arbitrato .....	29
Anticipata risoluzione del contratto .....	29
Condizioni Particolari .....	29
<b>CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE LESIONE CANE DEI TESSERATI ALLA ARCICACCIA.....</b>	<b>31</b>
<b>DEFINIZIONI .....</b>	<b>32</b>
<b>OGGETTO E GESTIONE DELLA CONVENZIONE .....</b>	<b>33</b>
Rischi Assicurati .....	33
Durata e decorrenza della copertura .....	33
Denuncia dei sinistri .....	33
Rischio in itinere .....	33
Persone non assicurabili .....	33
Interpretazione del Contratto .....	33
Altre assicurazioni .....	33
Validità esclusiva delle norme dattiloscritte .....	34
Clausola Broker .....	34
<b>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE .....</b>	<b>34</b>
Manifestazioni unitarie .....	34
Titoli che danno diritto all'assicurazione .....	34
Foro Competente – clausola arbitrale .....	34
Esclusioni Generali .....	35
Estensione Territoriale .....	35
Rinvio alle norme di legge .....	35
Richiamo alle leggi .....	35
Limiti di età .....	35
Esagerazione dolosa del danno .....	36
Dichiarazioni della Compagnia .....	36
Oggetto dell'Assicurazione .....	37
Soggetti Assicurati .....	38
Obblighi in caso di Sinistro .....	38
Norme particolari per la Tessera Capo Braccata .....	39
Estensione “Opzione Capanno e Richiami” .....	39
<b>INDENNITÀ ASSICURATE .....</b>	<b>41</b>

*Il presente documento non costituisce contratto e non impegna il broker o l'assicuratore, per i quali valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti.*

**CONVENZIONE MULTIRISCHI PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI E  
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DEI TESSERATI ALLA ARCICACCIA**

Alla Convenzione vengono attribuiti i seguenti numeri di polizza:

**N° 160118544** del Ramo Infortuni

**N° 160118545** del Ramo RCT (Responsabilità Civile Generale)

**CONTRAENTE:** ARCICACCIA

**DOMICILIO:** Largo Nino Franchellucci, 65 – 00155 ROMA

**CODICE FISCALE:** 97044280580

**EFFETTO:** dalle ore 24,00 del 31/12/2022

**SCADENZA:** alle ore 24,00 del 31/12/2023

ARCICACCIA

COMPAGNIA

## CONVENZIONE MULTIRISCHI PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DEI TESSERATI ALLA ARCICACCIA

### DEFINIZIONI

Le Parti convengono che nel testo che segue si intende per:

<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione.
<b>Assicurato/i:</b>	Il soggetto/i il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Tali si intendono i possessori delle tessere della ARCICACCIA regolarmente iscritti presso la ARCICACCIA, comprese le Guardie Giurate Ecologiche, Venatorie, Ittiche (più brevemente GG.VV.).
<b>Attività assicurata:</b>	l'esercizio della caccia come regolato da leggi e regolamenti in vigore, attività di tiro anche agonistico, cinofilia, protezione civile, raccolta funghi e tartufi, pesce con ami, pulizia armi, costruzione capanni, controllo capanni, controllo predatori, vipere, salvaguardia della selvaggina.
<b>Beneficiario:</b>	l'assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'assicurato.
<b>Broker:</b>	Marsh S.p.a. Viale Bodio, 33 20158 Milano
<b>Contraente:</b>	la ARCICACCIA, che stipula in favore di coloro che saranno suoi associati nel periodo di vigenza della presente polizza.
<b>Compagnia:</b>	l'Impresa assicuratrice.
<b>Documenti di legittimazione:</b>	i documenti idonei a comprovare l'assicurazione, e più precisamente: la tessera associativa, il bollettino di conto corrente postale, la ricevuta attestante il pagamento attraverso bonifico bancario
<b>Franchigia:</b>	l'importo e/o la percentuale prestabilita che, in caso di danno, nei termini ed alle condizioni di cui in polizza, è a carico dell'Assicurato.
<b>Indennizzo o indennità:</b>	la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di sinistro.

<b>Infortunio:</b>	ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
<b>Invalidità Permanente:</b>	perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
<b>Inabilità Temporanea:</b>	temporanea incapacità fisica dell'Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni.
<b>Normativa sulla caccia:</b>	Leggi e Regolamenti emanati dalle competenti Autorità, anche regionali, ed in vigore al momento del sinistro.
<b>Massimale:</b>	l'importo massimo dell'indennizzo a carico della Compagnia, per ciascun sinistro ed in relazione alla sua tipologia.
<b>Polizza:</b>	il documento che prova la assicurazione.
<b>Risarcimento:</b>	la somma che in caso di sinistro la Compagnia pagherà al terzo danneggiato.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Società di Gestione sinistri:</b>	Marsh Advisory
<b>Tessera Amatoriale, Tessera Amica e Tessera Amica Tartufai con cane:</b>	tipologie di formule associative riconosciute dalla Contraente che non abilitano all'uso e maneggio di armi da fuoco e munizioni né all'esercizio dell'attività venatoria.

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE

### Rischi Assicurati

La Convenzione riguarda l'assicurazione per i rischi Infortuni, Morte, Responsabilità Civile verso Terzi, a favore delle diverse tipologie di Tesserati della Contraente, secondo i capitali e massimali previsti alla Sezione III "Somme Assicurate/Limiti di esposizione".

La Contraente si impegna ad assicurare tutti i Tesserati con la presente polizza, per il periodo di durata della stessa.

### Attività Assicurate

Le garanzie si intendono prestate per i rischi previsti:

- 1) dall'art. 12 della Legge n. 157 dell'11/2/1992 sulla caccia e attività di controllo, prelievo, cattura anche con reti e gestione faunistica, anche con l'ausilio dei cani da caccia, da tana e da traccia anche per interventi di recupero di ungulati coinvolti in incidenti stradali, così come disciplinate da leggi regionali, provinciali, da ordinanze comunali, dagli ATC e dai CA, dagli Enti Parco e da Prefetti;
- 2) dall'uso di mezzi, arnesi e munizioni consentite dalla Legge sulla caccia a favore di Assicurati in possesso di decreto di nomina a guardia giurata volontaria rilasciato dalle autorità competenti, per l'esercizio delle loro funzioni di vigilanza ambientale sulla caccia e sulla pesca e di protezione civile;
- 3) dalle operazioni di pulizia e manutenzione delle armi da arma scarica;
- 4) dalla partecipazione a prove di lavoro ed esposizioni cinofile organizzate da ARCICACCIA ancorché non riconosciute dall'ENCI purché autorizzate ai sensi delle normative vigenti;
- 5) dall'addestramento e allenamento dei cani anche da traccia nelle apposite zone, nei periodi e/o nei territori all'uopo individuati, destinati o autorizzati, anche quando sia consentito lo sparo;
- 6) dalla responsabilità civile verso terzi relativa a danni cagionati a terzi dai cani da caccia di proprietà dell'assicurato utilizzati dai soci e/o da terzi nel corso dell'intera annualità assicurativa, sia durante l'esercizio delle attività indicate alle altre lettere del presente articolo che in qualsiasi altra occasione e luogo. Fermo quanto stabilito, la garanzia di cui sopra viene estesa alla RC del figlio e/o padre non proprietario del cane per i danni che quest'ultimo possa arrecare a terzi;
- 7) Partecipazioni ad esercitazioni, prove di lavoro, nei campi di tiro a segno, di tiro a volo e nei percorsi di caccia, nei quagliodromi, nei fagianodromi ed in tutti gli impianti ove si esercita attività sportivo-venatoria e cinofilo venatoria;
- 8) Ricerca, cattura ed uccisione di viperidi ove ne risulti confermata la presenza da parte degli organi competenti;
- 9) dalla pesca sportiva effettuata per diporto dai tesserati ARCICACCIA (pesca nelle sue varie forme esclusa la pesca subacquea), con bilance, canna e mulinello e comunque con ami e nel rispetto delle leggi e regolamenti sulla pesca;
- 10) dalla ricerca dei funghi, limitatamente al territorio nazionale, dalla ricerca dei tartufi, anch'essa sul territorio nazionale;
- 11) dagli eventi indennizzabili a termine di polizza subiti in caso di prestazione d'opera volta al recupero, alla salvaguardia, alla palinatura di ambienti destinati alla sosta, produzione e protezione della fauna selvatica, alla sua protezione ai fini venatori ed ambientalistici, organizzati dall'ARCICACCIA e/o da amministrazioni pubbliche, ATC., C.A, e altre denominazioni scelte dalle Regioni a Statuto Speciale e dagli Enti Parco;
- 12) Attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento;
- 13) dall'espletamento di volontariato di protezione civile, sia in caso di interventi effettivi che di esercitazioni o prevenzioni, sempreché tali interventi o prevenzioni siano disciplinati dagli organi

istituzionalmente preposti alla responsabilità dei volontari per la Protezione Civile dell'ARCICACCIA e/o delle competenti Autorità;

Si conviene altresì che la copertura sarà operante anche durante i trasferimenti da e per i luoghi ove viene prestato il suddetto volontariato purché si tratti di trasferimenti collettivi organizzati con automezzi dall'Associazione e/o dalle Autorità summenzionate;

14) Prestazioni di opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina, organizzate dalla ARCICACCIA oppure laddove organizzate da Enti e/o Autorità pubbliche con l'adesione formale della ARCICACCIA;

15) Costruzione e/o sistemazione di capanni di caccia;

16) Prove balistiche taratura fucili, carabine;

17) Dagli infortuni occorsi durante la partecipazione ad attività sociali organizzate dall'ARCI.

### **Operatività della garanzia**

La garanzia non è operante per i rischi connessi con l'attività venatoria e comunque connessi con lo sparo se l'Associato non è in regola con il porto d'armi.

La garanzia non è altresì operante se l'Associato non è in regola con le altre autorizzazioni o permessi prescritti dalle leggi e regolamenti sulla caccia o dai regolamenti concernenti le prove cinofile (anche con abbattimento del selvatico), ed i campi da tiro, o dalle leggi e regolamenti che, più in generale, disciplinano le attività assicurate.

Si dà atto che nella copertura assicurativa prevista dalla presente polizza sono compresi anche i Tesserati dell'ARCICACCIA non in possesso di porto d'armi, per tutte le attività non connesse all'esercizio della caccia.

### **Soggetti Assicurati**

L'assicurazione si intende valida in favore delle diverse tipologie di tesserati alla ARCICACCIA che abbiano versato la quota associativa nel periodo di durata della presente Convenzione.

Il tesseramento avviene con il rilascio da parte dell'Associazione di una tessera di iscrizione nominativa, numerata, datata, timbrata e/o firmata per quietanza dai soggetti autorizzati al rilascio della stessa (ARCICACCIA e suoi Organi periferici a ciò delegati).

Le forme di tesseramento sono le seguenti:

- Tessera Argento
- Tessera Argento GG.VV. (esclusivamente in caso di assenza di porto d'armi),
- Tessera Oro
- Tessera Diamante
- Tessera Capo Braccata
- Tessera Amatoriale
- Tessera Amica
- Tessera Amica Tartufai con cane

Il rilascio di detta tessera verrà effettuato esclusivamente attraverso il pagamento della quota associativa tramite bollettino di conto corrente postale e/o bonifico bancario, in ottemperanza al provvedimento Isvap del 22 ottobre 2008.

Alle GG.VV. è concessa la possibilità di aderire alle garanzie prestate dalla tessera Oro o in alternativa alle garanzie prestate dalla Tessera Diamante.

Inoltre, alle GG.VV. senza porto d'armi è concessa la possibilità di aderire anche alle garanzie prestate dalla tessera Argento.



Potranno essere tesserati dalla Contraente anche i titolari del solo porto d'armi uso sportivo. In tal caso la garanzia assicurativa Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi opera solo ed esclusivamente in conseguenza dell'uso diretto e personale di porto d'armi.

Ai fini della Responsabilità Civile la copertura assicurativa si intende prestata esclusivamente per la diretta responsabilità ascrivibile al tesserato titolare del solo porto d'armi uso sportivo con l'esclusione di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altri soggetti: federazioni, persone fisiche e/o giuridiche, non assicurati dalla presente polizza. In caso di esistenza di polizze Infortuni e/o RCG stipulate sullo stesso rischio la presente copertura opera a secondo rischio e per i massimali eccedenti tali polizze.

Ferma la titolarità del porto d'armi uso caccia conseguito in Italia le garanzie assicurative sono operative anche nel caso in cui il cacciatore non abbia pagato la tassa governativa per il rinnovo della licenza di caccia, e l'attività praticata riguardi l'attività venatoria sempreché praticata all'estero e/o l'attività di tiro al volo.

Per tali soggetti è espressamente esclusa la garanzia relativamente l'attività venatoria in Italia.

### **Persone non assicurabili**

La garanzia assicurativa non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza ed epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organico cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoidei.

L'assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni.

### **Franchigie per sinistro**

Relativamente agli assicurati possessori della Tessera Amatoriale si conviene che la franchigia assoluta per sinistro di cui alla Sezione II RCT è fissata in Euro 1.500,00 per ogni sinistro per danni a cose e/o animali.

Viene precisato che la franchigia anzidetta sarà a totale carico dell'Assicurato.

### **Rischio in itinere**

L'assicurazione non comprende il rischio in itinere (verso, dai e tra i luoghi in cui si esercitano le attività oggetto della garanzia), con uso di qualsiasi mezzo di locomozione e trasporto terrestre, aereo o acquatico, salvo quanta disposto all'Art. Attività assicurate – Oggetto della Convenzione, nonché quanto disciplinato all'art. della Sezione Infortuni Condizioni Speciali per le Guardie Giurate Ecologiche, Venatorie ed Ittiche Volontarie, Zoofile, con decreto richiesto dalla Contraente.

## **GESTIONE DELLA CONVENZIONE**

### **Durata e decorrenza della copertura**

Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Associato hanno la durata di 365 giorni (366 in caso di anno bisestile) e decorrono dalle ore 24.00 del giorno di rilascio del titolo che dà diritto alle coperture assicurative, nei modi previsti al successivo Art. "Titoli che danno diritto all'assicurazione" delle "Norme Comuni a tutte le Sezioni".

### **Denuncia dei sinistri**

La denuncia del sinistro dell'Assicurato dovrà essere inviata a cura della Federazione Provinciale e/o dei Circoli di ARCICACCIA e/o dall'assicurato alla Società di Gestione sinistri Marsh Advisory, incaricata dalla Compagnia, in accordo con il Broker, all'indirizzo riportato nel rispettivo modulo di

denuncia entro 30 giorni dall'evento o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli Art. 1913 e 1915 del Codice Civile.

La denuncia di sinistro dovrà essere trasmessa on-line per il tramite della piattaforma web <https://www.marshsat.com/msatpublic/arcicaccia> o tramite lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: MARSH S.p.A. - Casella Postale 10227 CPD MILANO ISOLA - 20158 MILANO.

Si precisa che la Società di gestione Sinistri provvederà a fornire:

- un Call Center con il numero telefonico 02.48538894 dedicato per l'assistenza a tutti i tesserati nelle varie fasi della trattazione dei sinistri;
- Accesso ai dati sinistri via Internet da parte dell'Associazione e delle sedi provinciali.

### **Foro Competente – clausola arbitrale**

Le controversie che dovessero insorgere fra la Contraente e la Compagnia, escluse quelle non compromettibili ad arbitri e per le quali è competente il Foro di Roma, inerenti l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o lo scioglimento della presente Convenzione saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti in contesa e il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, dai membri nominati dalle parti stesse, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà anche l'arbitro della parte che non vi avesse provveduto nel termine di giorni venti dalla richiesta fattale dall'altra parte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Collegio dovrà decidere, disponendo anche in ordine alle spese, nel termine di 60 giorni dalla sua costituzione, in via rituale e secondo diritto con libertà di procedura ma sempre con l'osservanza del rispetto del principio del contraddittorio. La sede del Collegio sarà Roma.

### **Interpretazione del Contratto**

In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.

### **Altre assicurazioni**

L'assicurato e/o la Contraente sono esonerati dall'obbligo di denunciare alla Compagnia eventuali altre polizze da esso stipulate per il medesimo rischio.

### **Validità esclusiva delle norme dattiloscritte**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

### **Clausola Broker**

La Contraente dichiara di aver affidato a norma della art.109 D.L. 07/09/2005 n° 209 "Nuovo Codice delle Assicurazioni private" la gestione del presente contratto alla Marsh S.p.A. Viale Bodio, 33 - 20158 Milano.

L'Assicuratore si obbliga a rapportarsi con il Broker incaricato dalla Contraente in conformità alla legge sopraccitata e della conseguente prassi negoziale anche per quanto concerne il corrispettivo.

## **NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI**

### **Titoli che danno diritto all'assicurazione**

Il titolo che costituisce diritto alle garanzie assicurative è la ricevuta del versamento postale della quota associativa o documentazione riconosciuta dall'organo preposto.

Il rilascio del bollettino di iscrizione all'ARCICACCIA e delle Tessere verrà effettuato a cura dell'ARCICACCIA e dei suoi Organi Periferici.

Le forme di tesseramento sono le seguenti Tessera ARCICACCIA conto corrente postale tipo:

- Argento,
- Argento GG.VV. (esclusivamente in caso di assenza di porto d'armi),
- Oro,
- Oro GG.VV.
- Diamante,
- Diamante GG.VV.,
- Capo Braccata,
- Amatoriale,
- Amica,
- Amica Tartufai con cane

La quota associativa relativa ad ogni singola tessera conto corrente postale comprensiva del premio unitario corrispondente dovrà essere pagata tramite bollettino di c/c postale o attraverso transazione telematica che consenta, comunque, di avere certezza documentale dell'avvenuto pagamento.

La Compagnia prende atto che la data ed il timbro postale apposti sul bollettino o ricevuta di versamento costituiscono quietanza di pagamento della quota associativa relativa ad ogni singola tessera comprensiva del premio unitario, a tutti gli effetti di legge.

### **Esclusioni Generali**

Sono esclusi i danni determinati da o verificatisi in occasione di:

- a) Fatti di guerra anche civile e insurrezioni, invasioni e ostilità, con o senza dichiarazione di guerra, occupazione militare, salvo che l'Assicurato o il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) Trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche e da esposizione e radiazioni ionizzanti, salvo che l'Assicurato o il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) Dolo dell'Assicurato o del Contraente.

### **Estensione Territoriale**

L'assicurazione viene prestata per il Mondo intero.

### **Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.

### **Richiamo alle leggi**

Per i soli assicurati titolari di licenza di caccia e per le sole attività per le quali è previsto l'obbligo della assicurazione (legge 157/92), l'assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato sia munito anche di regolare licenza di porto di fucile da caccia in conformità a quanto previsto dalle norme e Leggi vigenti.

A parziale deroga di quanto sopraesposto si precisa che la garanzia assicurativa sarà operante anche nel caso in cui la licenza del tesserato venga a scadere nel periodo di validità della tessera limitatamente ai seguenti punti dell'Articolo "Attività Assicurate" dell'Oggetto della Convenzione: 3), 4), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 15) e 5). Per quest'ultimo esclusivamente nel caso in cui non sia consentito lo sparo. Ferma comunque l'esclusione di infortuni e responsabilità conseguenti e/o derivanti dall'uso di armi da fuoco.

L'Assicurazione è operante nei periodi previsti dalle Leggi per le attività indicate all'articolo "Attività Assicurate" dell'Oggetto della Convenzione sulla caccia per l'esercizio dell'attività venatoria purché svolta con i mezzi consentiti dalle Leggi stesse.

Per quanto riguarda l'estero, l'Assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato svolga l'attività coperta dalla presente polizza nel rispetto delle Norme e Leggi vigenti in materia dello Stato ospitante.

### **Limiti di età**

La garanzia è prestata per gli iscritti che abbiano compiuto i 18 anni così come sancito dall'art. 12 della Legge n. 157 dell'11/02/1992.

Per l'esercizio del tiro a volo, la suddetta età minima si intende ridotta da 18 a 14 anni compiuti.

Per i possessori di Tessera Amica, l'età minima si intende ridotta a 14 anni compiuti.

Per i possessori della "Tessera Amica Tartufai con cane", l'età minima si intende ridotta a 16 compiuti, purché in possesso di un'autorizzazione sottoscritta dai propri genitori.

### **Esagerazione dolosa del danno**

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara persi animali o cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose o animali salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, facilita dolosamente un richiedente terzo nella richiesta di risarcimento, altera dolosamente le prove del sinistro o facilita il peggiorare delle situazioni derivanti da questo, perde il diritto alle prestazioni offerte dalla presente polizza.

### **Foro competente**

Per quanto riguarda i sinistri Infortuni il Foro competente è quello del luogo di residenza o sede in Italia dell'Assicurato. Per quanto concerne la Responsabilità civile verso terzi il Foro Competente è a scelta della parte attrice quello del Convenuto o della ARICACCIA.

## SEZIONE I INFORTUNI – MORTE

### Soggetti Assicurati

L'assicurazione è prestata a favore dei Tesserati alla ARCICACCIA possessori di:

- 1) Tessera Argento
- 2) Tessera Argento GG.VV. (esclusivamente in caso di assenza di porto d'armi),
- 3) Tessera Oro
- 4) Tessera Diamante
- 5) Tessera Capo Braccata
- 6) Tessera Amica
- 7) Tessera Amica Tartufai con cane
- 8) Tessera Amatoriale
- 9) Guardie Giurate Ecologiche, Venatorie ed Ittiche Volontarie

### Oggetto dell'Assicurazione

Ai sensi di quanto previsto all'articolo Attività Assicurate dell'Oggetto della Convenzione, l'assicurazione è prestata contro gli infortuni che producano:

- invalidità permanente
- morte
- ricovero in struttura pubblica o privata equivalente
- applicazione di apparecchio gessato o immobilizzante.

La Compagnia garantisce il pagamento delle somme pattuite in relazione al tipo di tessera di associazione all'ARCICACCIA posseduta dall'Assicurato, per gli infortuni subiti durante l'esercizio delle Attività previste dalla presente polizza.

È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita e violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea da cui scaturisca la necessita di ricovero o di protesi gessata e/o apparecchio di immobilizzazione sostitutiva, liquidabili nei limiti previsti.

### **Condizione Particolare per le Guardie Giurate Ecologiche Venatorie ed Ittiche Volontarie,**

#### **Zoofile**

Per gli assicurati muniti di Decreto di Nomina a Guardia Giurata Ecologico Venatoria Volontaria, rilasciato dalle istituzioni preposte dalla legge con decreto richiesto dalla Contraente, anche non forniti di licenza di caccia, l'assicurazione copre, oltre i rischi previsti dagli altri tipi di tessera, gli infortuni subiti durante l'espletamento delle funzioni di vigilanza per l'intera annualità assicurativa, compresi gli infortuni occorsi durante gli spostamenti da e per i luoghi ove l'Assicurato espleta l'attività di Guardia Giurata, nonché gli infortuni derivanti da alluvioni ed inondazioni, influenze termiche ed atmosferiche.

Viene riconosciuta la qualifica di assicurati alle Guardie Ecologiche e zoofile, in possesso di Tessera Oro, Diamante sempreché tale attività sia esercitata da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano tale qualifica e che il loro utilizzo sia effettuato nei modi e termini previsti dalla legislazione vigente.

Inoltre, alle GG.VV. senza porto d'armi è concessa la possibilità di aderire anche alle garanzie prestate dalla tessera Argento.

Quanto disciplinato per le Guardie Giurate Volontarie vale anche per lo svolgimento dell'attività di vigilanza ittico venatoria per gli assicurati muniti di decreto di nomina della Provincia che contempli tale attività, anche in via esclusiva.

Le garanzie assicurative operano anche relativamente all'uso delle armi da fuoco esclusivamente se prevista e regolamentata dalla legislazione vigente.

Resta ferma ogni altra esclusione.

#### **Condizione Particolare per i possessori di Tessera Amatoriale e di Tessera Amica**

Per gli assicurati muniti di Tessera Amatoriale o di Tessera Amica anche non forniti di licenza di caccia – l'assicurazione copre i rischi previsti al precedente Art. "Attività assicurate", fatta eccezione per gli infortuni subiti a seguito di uso e maneggio di armi da fuoco e munizioni nonché occorsi durante l'esercizio dell'attività venatoria.

#### **Condizione Particolare per i possessori di Tessera Amica Tartufai con cane**

Per gli assicurati muniti di Tessera Amica Tartufai con cane, l'assicurazione copre i rischi previsti dallo svolgimento dell'attività di raccolta tartufi fatta eccezione per gli infortuni subiti a seguito di uso e maneggio di armi da fuoco e munizioni nonché occorsi durante l'esercizio dell'attività venatoria.

#### **Equiparazione ad infortunio - Estensioni di garanzia**

La garanzia è estesa anche agli infortuni:

- a) sofferti in conseguenza di imperizie o negligenze, anche gravi, nonché in stato di malore od incoscienza, purché non causati da abuso di alcolici, da uso di psicofarmaci assunto a scopo non terapeutico, da uso di allucinogeni o stupefacenti;
- b) causati da morsi e da attacchi di animali compresi aracnoidi e insetti, da infezioni conseguenti a infortunio, da avvelenamento, ingestione o assorbimento involontario di sostanze, da annegamento, assideramento, asfissia, congelamento, folgorazione, da colpi di sole, di calore e di freddo;
- c) gli infortuni avvenuti in conseguenza all'uso e alla guida di imbarcazioni azionate a remi o da motore di potenza non superiore a 3 cavalli fiscali per la raccolta di prede in territori ove sia autorizzata l'attività venatoria;

#### **Esclusioni**

L'assicurazione non è operante per gli eventi derivanti da:

- a) uso e guida di natanti, mezzi di locomozione subacquea salvo quanto previsto al precedente art. 3 punto c);
- b) abuso di alcolici e psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- c) guida e uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione aerea;
- d) azioni delittuose dell'assicurato;
- e) movimenti tellurici, inondazioni, ed eruzioni vulcaniche
- g) trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- h) da detenzione od impiego di esplosivi;
- i) da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- j) derivanti dall'uso delle armi per scopi e/o fini diversi da quelli inerenti l'esercizio della caccia, della vigilanza venatoria e del controllo dei predatori, nonché dal confezionamento delle munizioni.

Sono inoltre esclusi:

k) dovuti ad ingestione od assorbimento di sostanze, le ernie di qualsiasi tipo e da qualsiasi causa determinate, le conseguenze di sforzi muscolari, il carbonchio, gli avvelenamenti e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva, una lesione determinata da infortunio indennizzabile (quali a puro titolo indicativo e non limitativo: avvelenamenti da morso di serpenti, rabbia silvestre, tetania muscolare).

l) le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortuni.

m) Causati da guerre e insurrezioni, tumulti popolari, alluvioni, inondazioni, da atti violenti, risse o aggressioni cui l'Assicurato abbia preso parte come attore o come provocatore ed in genere da violazioni di Leggi e Regolamenti comuni o specifici dell'attività coperta da assicurazione.

n) Avvenuti durante gli spostamenti da e verso i luoghi delle attività dichiarate in polizza ed oggetto dell'assicurazione, con eccezione dello sparo o scoppio accidentale del fucile, purché l'arma sia portata secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

### **Esonero denuncia di infermità**

La Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dal denunciare infermità, difetti fisici, o mutilazioni, da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito intervenire. Se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente sana, non è indennizzabile quanta imputabile a preesistenti condizioni fisiche e patologiche, ma sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

### **Esonero denuncia altre assicurazioni**

Si dà atto che gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di denunciare altre polizze stipulate con altre Compagnie per i medesimi rischi. Le garanzie assicurative previste in polizza si aggiungono a quelle di ogni altra assicurazione per i casi di morte, invalidità permanente.

### **Criteri di indennizzabilità**

La Compagnia corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette od esclusive dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Se, al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'articolo "Invalidità Permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente.

### **Caso Morte**

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato, purché verificatasi entro due anni dal giorno dell'infortunio, la Compagnia liquida la somma assicurata ai beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Compagnia corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso Morte, ove questa sia maggiore.

Qualora, a seguito di un infortunio, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, la Compagnia liquida ai beneficiari il capitale garantito non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione

dell'istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 Cod. Civ. Se, dopo che è stato pagato l'indennizzo, risulta che l'Assicurato è vivo, la Compagnia avrà diritto alla restituzione entro 15 giorni dalla richiesta della somma pagata.

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica anche se successivamente alla scadenza della polizza entro 1 anno dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'assicurato in parti uguali.

### **Invalità Permanente**

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'evento causa dell'invalidità stessa si verifica ed è denunciato entro la scadenza della polizza. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali seguenti:

Per la perdita totale di un arto superiore	70%
Per la perdita totale della mano o dell'avambraccio	60%
Per la perdita totale di un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60%
Per la perdita totale di un arto inferiore al di sotto del ginocchio	50%
Per la perdita totale di un piede	40%
Per la perdita totale del pollice	19%
Per la perdita totale dell'indice	14%
Per la perdita totale del mignolo	12%
Per la perdita totale del medio	8%
Per la perdita totale dell'anulare	8%
Per la perdita totale di un alluce	5%
Per la perdita totale di ogni altro dito del piede	3%
Per la sordità completa di un orecchio	10%
Per la sordità completa di ambedue gli orecchi	40%
Per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio	30%
Per la perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100%
Per la perdita totale di un rene	20%
Per la perdita totale della milza	10%
Per la perdita totale della voce	30%
Stenosi nasale bilaterale	15%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione ei movimenti del capo e del collo	10%
Vertebre dorsali	7%
12 dorsale	12%
Cinque lombari	12%
Frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente	5%

La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso, se trattasi di minorazione le percentuali indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'adozione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.



L'indennità per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice stabilita nella metà, per la perdita di una falange dell'alluce, nella metà, per la perdita di ogni falange di qualunque altro dito, in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente solo l'asportazione totale.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suesposta tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura della quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopraindicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

In caso che a seguito di tale accertamento l'Invalidità Permanente accertata risulti essere di grado superiore al 70% verrà erogata l'indennità al 100%.

### **Franchigie capitali assicurati sull'Invalidità Permanente**

A parziale deroga del precedente articolo 9 "Invalidità Permanente", si conviene che:

- per i titolari di Tessera Argento, Argento GG.VV. (esclusivamente in caso di assenza di porto d'armi), Oro, Diamante, Capo Braccata, si conviene che:
  - sulla parte della somma assicurata fino a Euro 56.000,00 l'indennizzo per invalidità permanente è dovuto senza applicazione di alcuna franchigia
  - sulla parte della somma assicurata oltre Euro 56.000,00 per invalidità permanente pari o inferiore al 7% non è dovuto alcun indennizzo; per invalidità permanente superiore al 7% l'indennizzo viene liquidato solo per aliquota di invalidità permanente eccedente al 7%.
  
- per i titolari di Tessera Amatoriale, Tessera Amica e Tessera Amica Tartufai con cane, resta convenuto che per invalidità permanente pari o inferiore al 15% non è dovuto alcun indennizzo; per invalidità permanente superiore al 15% l'indennizzo viene liquidato solo per aliquota di invalidità permanente eccedente il 15%.

### **Diaria da Ricovero e da Gesso**

- Tessera Argento / Argento GG.VV. (esclusivamente in caso di assenza di porto d'armi)

Se l'infortunio comporta il ricovero in Istituto di cura (esclusivamente in struttura sanitaria pubblica e/o convenzionata) ed abbia o meno luogo l'intervento chirurgico la Compagnia corrisponde Euro 20 giornalieri per ogni giorno di ricovero per un periodo massimo di 91 giorni, dal settimo giorno della data di ricovero ospedaliero.

Se l'infortunio comporta una ingessatura eseguita sempre nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica, la Compagnia corrisponde per ogni giorno di ingessatura la diaria di Euro 20 giornalieri per un massimo di 65 giorni dal settimo giorno dalla data di applicazione della stessa. L'indennità per ingessatura non è cumulabile con quella del ricovero.

Eguale indennizzo compete, ricorrendo le stesse condizioni sopra indicate, per il caso di immobilizzazione con altro apparecchio di contenzione nell'ipotesi di fratture clinicamente accertate.

- Tessera Oro

Se l'infortunio comporta il ricovero in Istituto di cura (esclusivamente in struttura sanitaria pubblica e/o convenzionata) ed abbia o meno luogo l'intervento chirurgico la Compagnia corrisponde Euro 30 giornalieri per i primi novantuno giorni a partire dal settimo, Euro 50 dal 92° al 110° giorno.

Se l'infortunio comporta una ingessatura eseguita sempre nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica, la Compagnia corrisponde per ogni giorno di ingessatura la diaria di Euro 25 giornalieri per un massimo di 100 giorni dal settimo giorno dalla data di applicazione della stessa. L'indennità per ingessatura non è cumulabile con quella del ricovero.

Eguale indennizzo compete, ricorrendo le stesse condizioni sopra indicate, per il caso di immobilizzazione con altro apparecchio di contenzione nell'ipotesi di fratture clinicamente accertate.

- Tessera Diamante

Se l'infortunio comporta il ricovero in Istituto di cura (esclusivamente in struttura sanitaria pubblica e/o convenzionata) ed abbia o meno luogo l'intervento chirurgico la Compagnia corrisponde Euro 40 giornalieri per i primi novantuno giorni a partire dal settimo, Euro 90 dal 92° al 110° giorno.

Se l'infortunio comporta una ingessatura eseguita sempre nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica, la Compagnia corrisponde per ogni giorno di ingessatura la diaria di Euro 40 giornalieri per un massimo di 90 giorni dal settimo giorno dalla data di applicazione della stessa. L'indennità per ingessatura non è cumulabile con quella del ricovero.

Eguale indennizzo compete, ricorrendo le stesse condizioni sopra indicate, per il caso di immobilizzazione con altro apparecchio di contenzione nell'ipotesi di fratture clinicamente accertate.

- Tessera Capo Braccata

Se l'infortunio comporta il ricovero in Istituto di cura (esclusivamente in struttura sanitaria pubblica e/o convenzionata) ed abbia o meno luogo l'intervento chirurgico la Compagnia corrisponde Euro 20 giornalieri per i primi novantuno giorni a partire dal settimo.

Se l'infortunio comporta una ingessatura eseguita sempre nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica, la Compagnia corrisponde per ogni giorno di ingessatura la diaria di Euro 20 giornalieri per un massimo di sessantacinque giorni dall'ottavo giorno dalla data di applicazione della stessa. L'indennità per ingessatura non è cumulabile con quella del ricovero.

Eguale indennizzo compete, ricorrendo le stesse condizioni sopra indicate, per il caso di immobilizzazione con altro apparecchio di contenzione nell'ipotesi di fratture clinicamente accertate.

## **Controversie**

Le divergenze sul grado di invalidità permanente o sulla durata del ricovero o dell'ingessatura, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dalla presente polizza, sono demandate per scritto a un collegio di tre medici, nominati una per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici.

La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto entro 15 giorni da quella in cui è stata comunicata la decisione della Compagnia e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato.

Il Collegio risiede nel Comune, sede e di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti, sostiene le proprie spese e remunera il medico designato da essa, contribuendo con metà delle spese e delle competenze del terzo medico.

È facoltà del collegio rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal collegio, nel qual caso il collegio può concedere una provvisoria sull'indennizzo. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa dalle formalità di legge, e sono vincolanti fra le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale.

### **Obblighi in caso di sinistro**

La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause e circostanze che lo hanno determinato e con tutte le notizie inerenti alla posizione associativa dell'Assicurato, compilata sull'apposito modulo cartaceo o attraverso la procedura web fornita dalla Compagnia per il tramite del broker, corredata da ogni documentazione clinica atta ad accertare l'infortunio, deve pervenire alla struttura liquidativa entro 15 giorni dal fatto o dal giorno in cui l'Assicurato o i suoi aventi causa ne abbiano avuto la possibilità.

L'assicurato deve altresì fornire alla Compagnia tutte le notizie che fossero ritenute necessarie alla documentazione della pratica anche seguendo l'iter istruttorio dettato dalla struttura liquidativa.

L'infortunato, i suoi familiari e aventi causa, devono acconsentire alle eventuali visite mediche resesi necessarie e a qualsiasi altra indagine che la Compagnia ritenga necessaria. L'infortunato è obbligato a sottoporsi a tutte le cure prescritte dai sanitari per ridurre al minimo le conseguenze delle lesioni.

In possesso della certificazione definitiva e compiuti gli accertamenti del caso, la Compagnia liquiderà l'indennità che risulti dovuta, dandone comunicazione agli interessati e avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento in tempi brevi.

In caso di morte dell'Assicurato, avvenuta in conseguenza di infortunio, gli aventi diritto dovranno farne denuncia con le modalità previste al primo comma, possibilmente dandone tempestivo avviso alla struttura liquidativa della Compagnia. Dopo l'invio della denuncia, ed avvenuto da parte della Compagnia l'accertamento al diritto di indennizzo, gli interessati dovranno presentare ufficiale certificato di morte dell'Assicurato, certificato dello stato di famiglia, atto notorio, e quant'altro necessario a documentare e determinare quali sono gli aventi diritto, seguendo l'iter istruttorio dettato dalla struttura liquidativa.

## SEZIONE II - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

### Soggetti Assicurati

L'assicurazione è prestata a favore dei Tesserati alla ARCICACCIA possessori di:

- 1) Tessera Argento
- 2) Tessera Argento GG.VV. (esclusivamente in caso di assenza di porto d'armi),
- 3) Tessera Oro
- 4) Tessera Diamante
- 5) Tessera Capo Braccata
- 6) Tessera Amica
- 7) Tessera Amica Tartufai con cane
- 8) Tessera Amatoriale
- 9) Guardie Giurate Ecologiche, Venatorie ed Ittiche Volontarie e di protezione civile, Zoofile

### Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Sono compresi in garanzia i danni cagionati a terzi dai cani da caccia di proprietà dell'assicurato utilizzati dai soci e/o da terzi nel corso dell'intera annualità assicurativa, sia durante l'esercizio delle attività indicate all'articolo Attività Assicurate dell'Oggetto della Convenzione, che in qualsiasi altra occasione e luogo.

Fermo quanto stabilito, la garanzia di cui al 2° comma viene estesa alla RC del figlio e/o padre non proprietario del cane per i danni che quest'ultimo possa arrecare a terzi.

### Condizioni Speciali per le Guardie Ecologiche Venatorie ed Ittiche Volontarie e di protezione civile, Zoofile

Per gli assicurati muniti di Decreto di Nomina a Guardia Giurata Ecologico Venatoria Volontaria, rilasciato dalle istituzioni preposte dalla legge con decreto richiesto dalla Contraente, anche non forniti di licenza di caccia – l'assicurazione copre, oltre i rischi previsti dagli altri tipi di tessera, anche i rischi della circolazione, nella zona ove esplica la sua attività di Guardia Giurata, su veicoli non a motore in dotazione durante i viaggi da o per tale zona, purché l'arma sia portata secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Viene riconosciuta la qualifica di assicurati alle Guardie Ecologiche e zoofile, in possesso di Tessera Oro, Diamante, sempreché tale attività sia esercitata da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano tale qualifica e che il loro utilizzo sia effettuato nei modi e termini previsti dalla legislazione vigente.

Inoltre, alle GG.VV. Zoofile senza porto d'armi è concessa la possibilità di aderire anche alle garanzie prestate dalla tessera Argento.

Quanto disciplinato per le Guardie Giurate Volontarie vale anche per lo svolgimento dell'attività di vigilanza ittico venatoria per gli assicurati muniti di decreto di nomina della Provincia che contempli tale attività, anche in via esclusiva.

Le garanzie assicurative operano anche relativamente all'uso delle armi da fuoco esclusivamente se prevista e regolamentata dalla legislazione vigente.

Resta ferma ogni altra esclusione.

### **Condizione Particolare per i possessori di Tessera Amatoriale e di Tessera Amica**

Per gli assicurati muniti di Tessera Amatoriale o di Tessera Amica anche non forniti di licenza di caccia l'assicurazione copre, i rischi previsti all'articolo Attività Assicurate dell'Oggetto della Convenzione fatta eccezione tutti i danni verificatisi a seguito di uso e maneggio di armi da fuoco e munizioni nonché occorsi durante l'esercizio dell'attività venatoria.

### **Condizione Particolare per di Tessera Amica Tartufai con cane**

Per gli assicurati muniti di Tessera Amica Tartufai con cane, l'assicurazione copre i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di raccolta tartufi, fatta eccezione per tutti i danni verificatisi a seguito di uso e maneggio di armi da fuoco e munizioni nonché occorsi durante l'esercizio dell'attività venatoria.

### **Novero dei Terzi**

Sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato responsabile del danno oltre ai tesserati della Contraente il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli o qualsiasi altro parente od affine dell'assicurato stesso. Fermi i diritti di rivalsa dell'assicuratore stabiliti in base a quanto disposto dall'articolo 1916 del C.C.

### **Gestione delle vertenze e spese di resistenza**

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

La difesa dell'Assicurato viene assunta fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del giudizio nel grado in corso al momento della liquidazione del sinistro.

L'Assicurato si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

### **Obblighi in caso di sinistro**

La denuncia del sinistro, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, dei nomi dei testimoni e delle cause e circostanze che lo hanno determinato, dei danni subiti dai terzi e con tutte le notizie inerenti alla posizione associativa dell'Assicurato, compilata sull'apposito modulo cartaceo o attraverso la procedura web fornita dalla Compagnia per il tramite del broker, corredata da ogni documentazione clinica atta ad accertare l'infortunio, deve pervenire alla struttura liquidativa entro 15 giorni dal fatto o dal giorno in cui l'Assicurato o i suoi aventi causa ne abbiano avuto la possibilità.

La denuncia, firmata dall'Assicurato e dai suoi aventi causa, dovrà pervenire con le modalità previste al primo comma, possibilmente dandone tempestivo avviso alla struttura liquidativa della Compagnia specialmente in caso di morte o lesioni gravi. Eventuali richieste scritte di risarcimento dovranno essere inoltrate in originale alla struttura liquidativa entro 15 giorni dal ricevimento. L'Assicurato deve trasmettere successivamente notizie, documenti, atti giudiziari relativi al sinistro.

### **Esclusioni**

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

- a) i danni da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato;
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 209 del 07/09/2005 (ex legge 990/69) Codice delle Assicurazioni e successive modifiche, integrazioni e

- regolamenti di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- c) i danni a cose dovute a cedimento o franamento del terreno se tali danni derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
  - d) i rischi di proprietà di fabbricati, dell'esercizio di ogni attività di gestione che non abbia carattere di manifestazione, dell'esercizio di bar, spacci, mense, ristoranti, alberghi, case per ferie ed altri esercizi commerciali anche se usati esclusivamente dai tesserati;
  - e) i danni alle cose e animali che l'Assicurato abbia in consegna e/o in custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
  - f) i danni alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
  - g) i danni ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano dei lavori;
  - h) i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si sono verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; conseguenti ad inquinamento ambientale ed impoverimento di risorse del sottosuolo.
  - i) Si precisa inoltre, che la garanzia di R.C.T. non comprende gli importi che l'Assicurato sia condannato a pagare a titolo punitivo (Punitive o Exemplary Damages)

## SEZIONE III - SOMME ASSICURATE/LIMITI DI ESPOSIZIONE

### Sezione Infortuni

#### Capitali Assicurati per i Titolari di Tessera Argento

€ 90.500,00	per caso di Morte
€ 90.500,00	per caso di Invalidità Permanente franchigia 7% dopo € 56.000,00
€ 20,00	diaria in caso di ricovero ospedaliero. L'indennizzo viene corrisposto per un periodo massimo di 91 giorni ed è pagabile dal 7° giorno
€ 20,00	diaria in caso di gessatura di un arto. L'indennizzo viene corrisposto per un periodo massimo di 65 giorni ed è pagabile dal 7° giorno

#### Capitali Assicurati per i Titolari di Tessera Oro

€ 100.000,00	per caso di Morte
€ 90.500,00	per caso di Invalidità Permanente franchigia 7% dopo € 56.000,00
€ 30,00	dal 1° al 91° gg – Franchigia 6 gg
€ 50,00	dal 92° al 110° gg
€ 25,00	giornalieri diaria in caso di gessatura di un arto. Immobilizzazione max 100 gg. – franchigia 6 gg

#### Capitali Assicurati per i Titolari di Tessera Diamante

€ 200.000,00	per caso di Morte
€ 186.000,00	per caso di Invalidità Permanente franchigia 7% dopo € 56.000,00
€ 40,00	diaria ricovero dal 1° al 91° gg – Franchigia 6 gg
€ 90,00	dal 92° al 110° gg
€ 40,00	giornalieri diaria in caso di gessatura di un arto. Immobilizzazione max 90 gg. – franchigia 6 gg

#### Capitali Assicurati per i Titolari di Tessera Capo Braccata

€ 90.500,00	per caso di Morte
€ 100.000,00	per caso di Invalidità Permanente franchigia 7% dopo € 56.000,00
€ 20,00	diaria ricovero dal 1° al 91° gg – Franchigia 6 gg
€ 20,00	giornalieri diaria in caso di gessatura di un arto. Immobilizzazione max 65 gg. – franchigia 7 gg

#### Capitali Assicurati per i Titolari di Tessera Amatoriale

€ 40.000,00	per caso di Morte
€ 40.000,00	per caso di Invalidità Permanente franchigia assoluta 15%

#### Capitali Assicurati per i Titolari di Tessera Amica

€ 50.000,00	per caso di Morte
€ 50.000,00	per caso di Invalidità Permanente franchigia assoluta 15%

**Capitali Assicurati per i Titolari di Tessera Amica Tartufai con cane**

€ 90.500,00

per caso di Morte

€ 90.500,00

per caso di Invalidità Permanente

franchigia assoluta 15%



## Sezione Responsabilità Civile verso Terzi

### Massimali Assicurati per i Titolari di Tessera Argento

- € 1.550.000,00 per ogni sinistro con il limite di
- € 700.000,00 per ciascuna persona danneggiata, comprese in tale limite le azioni "jure proprio"
- € 230.000,00 per danni a cose o animali

### Massimali Assicurati per i Titolari di Tessera Oro

- € 3.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di
- € 2.000.000,00 per ciascuna persona danneggiata, comprese in tale limite le azioni "jure proprio"
- € 750.000,00 per danni a cose o animali

### Massimali Assicurati per i Titolari di Tessera Diamante

- € 5.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di
- € 4.500.000,00 per ciascuna persona danneggiata, comprese in tale limite le azioni "jure proprio"
- € 2.000.000,00 per danni a cose o animali

### Massimali Assicurati per i Titolari di Tessera Capo Braccata

- € 4.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di
- € 3.000.000,00 per ciascuna persona danneggiata, comprese in tale limite le azioni "jure proprio"
- € 750.000,00 per danni a cose o animali
- € 500.000,00 con il limite di:  
*in caso di responsabilità organizzativa durante l'attività delle battute di caccia al cinghiale, derivante anche da eventuali violazioni colpose di obblighi normativi.*

### Massimali Assicurati per i Titolari di Tessera Amatoriale

- € 20.000,00 per ogni sinistro con il limite di
- € 15.000,00 per ciascuna persona danneggiata, comprese in tale limite le azioni "jure proprio"
- € 3.000,00 per danni a cose o animali - franchigia assoluta € 1.500,00

### Massimali Assicurati per i Titolari di Tessera Amica

- € 3.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di
- € 1.500.000,00 per ciascuna persona danneggiata, comprese in tale limite le azioni "jure proprio"
- € 500.000,00 per danni a cose o animali

### Massimali Assicurati per i Titolari di Tessera Amica Tartufai con cane

- € 3.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di
- € 1.500.000,00 per ciascuna persona danneggiata, comprese in tale limite le azioni "jure proprio"
- € 500.000,00 per danni a cose o animali

## CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE

### CONDIZIONI CHE REGOLANO LA COPERTURA DI TUTELA LEGALE

#### Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia assicura nei limiti del massimale indicato in polizza gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi delle Persone assicurate.

Per tali si intendono i soci iscritti alla ARCICACCIA alla data del sinistro o del fatto costituente reato nell'ambito dell'esercizio della caccia e/o dell'attività sportiva attinente all'uso di arma da fuoco.

Le spese rientranti nella garanzia assicurativa sono:

- ✓ spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale, in ogni sua fase e grado del procedimento;
- ✓ spese per l'intervento di legale;
- ✓ spese di un Perito nominato dall'Autorità Giudiziaria (CTU);
- ✓ spese di un consulente tecnico di parte, previo consenso della Compagnia;
- ✓ spese di giustizia;
- ✓ spese liquidate alla Controparte in caso di soccombenza;
- ✓ spese conseguenti a una transazione autorizzata dalla Compagnia;
- ✓ spese per l'accertamento sulla dinamica, soggetti e modalità del sinistro;
- ✓ spese per indagini e/o investigazioni per la ricerca di prove a difesa;
- ✓ spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- ✓ spese per l'escussione dei testimoni limitatamente alle sole spese di viaggio.

#### Persone e rischi assicurati

L'assicurazione viene prestata a favore dei Soci durante l'esercizio dell'attività venatoria o di altre attività attinenti all'uso di armi da fuoco, anche in relazione a fatti accaduti durante i trasferimenti dalla dimora o residenza della persona assicurata al luogo di caccia e viceversa.

Le garanzie valgono per i seguenti casi:

1. La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, per fatti o eventi connessi allo svolgimento dell'attività di cacciatore e/o attinenti all'attività sportiva relativa all'arma da fuoco, purché venga pronunciata nei confronti dell'Assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tal caso, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Resta fermo l'obbligo dell'Assicurato di procedere alla denuncia di sinistro nei termini contrattualmente previsti. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.
2. La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi e per le contravvenzioni di cui all'art. n. 30 della legge 157 del 11 febbraio 1992, purché venga pronunciata nei confronti dell'Assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tal caso, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Resta fermo l'obbligo dell'Assicurato di procedere alla denuncia di sinistro nei termini contrattualmente previsti. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.
3. La difesa penale per procedimenti instaurati per la violazione dell'art 727 (abbandono di animali) e 544 ter (maltrattamento di animali) del codice penale, la garanzia vale purché venga pronunciata nei confronti dell'Assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento.

In tal caso, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Resta fermo l'obbligo dell'Assicurato di procedere alla denuncia di sinistro nei termini contrattualmente previsti.

4. Le spese legali per il ricorso in sede amministrativa avverso il provvedimento di sospensione della licenza di porto del fucile per uso di caccia, disposto ai sensi dell'articolo n. 32 legge 11/02/1992 n. 157. L'operatività della garanzia è subordinata all'accoglimento del ricorso presentato dall'Assicurato. Inoltre, allorché la violazione riguardi le ipotesi di cui alle lettere a), c), d), f), dell'art. 30 della legge 11/02/1992, n. 157, la garanzia rimane subordinata alla pronuncia in sede penale di sentenza irrevocabile di proscioglimento. La garanzia non risulta operante a seguito di ritiro / sospensione del porto d'armi per reiterato uso di richiami non autorizzati (articolo 32 comma 1 lettera a) relativamente ai fatti previsti all'Articolo 30 comma 1 lett. H).
5. Difesa in sede penale per fatti derivanti dall'uso e dalla detenzione di armi da caccia, nonché delle munizioni, quali ad esempio "l'omessa custodia di armi", ai sensi dell'art. 20 e art. 20 bis, comma 2° della legge 110/1975, nonché gli articoli del Codice Penale riguardanti la detenzione di armi e "l'introduzione di armi nel parco", ai sensi dell'articolo 30/1 e 13/3 lettera f) della legge 394 del 06.12.1991 in tema di aree protette. Purché venga pronunciata nei confronti dell'Assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tal caso, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Resta fermo l'obbligo dell'Assicurato di procedere alla denuncia di sinistro nei termini contrattualmente previsti.
6. Azione legale di dissequestro del fucile da caccia, nonché delle munizioni, purché il sequestro sia stato disposto esclusivamente a seguito di imputazione della legge 110/75, con esclusione di tutte le altre ipotesi. Inoltre l'operatività della garanzia è subordinata all'accoglimento del ricorso presentato dall'Assicurato.
7. Azione in sede civile per richiesta di risarcimento dei danni subiti per fatto illecito di terzi, anche se associate alla Arcicaccia. Nella garanzia rientra l'azione per il recupero dei danni subiti dalle persone assicurate, sia fisici che quelli alla loro attrezzatura da caccia e quelli agli animali necessari allo svolgimento dell'attività venatoria.

Si precisa che le garanzie si intendono operanti anche per le responsabilità derivanti in qualità di capo squadra e vice capo squadra nelle battute di caccia al cinghiale.

### **Esclusioni**

In relazione ai rischi assicurati l'assicurazione non è prestata per i procedimenti aventi ad oggetto:

- ✓ fatti conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o da impiego di sostanze radioattive;
- ✓ violazioni derivanti da fatto doloso dell'Assicurato salvo quanto disposto in merito dall'articolo n. 2 "Persone e rischi assicurati";
- ✓ vertenze relative a beni immobili;
- ✓ fatti originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o della navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24/12/69 n. 990 e successive modificazioni.

- ✓ L'assicurazione non è prestata inoltre per:
- ✓ il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;
- ✓ il pagamento di oneri di natura fiscale, spese di registrazione e di pubblicazione della sentenza nonché quelle connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

### **Estensione Territoriale**

La garanzia si riferisce a controversie relative a fatti avvenuti in Europa ed il cui procedimento in caso di giudizio, si svolga innanzi alla Autorità Giudiziaria di uno Stato Europeo. Le garanzie assicurative valgono con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

### **Massimali**

Le garanzie previste dalla presente polizza operano sino al massimale di € 15.000,00 per sinistro, senza limite annuo.

## **DISPOSIZIONI IN CASO DI SINISTRO**

### **Insorgenza del sinistro**

La garanzia vale per i sinistri insorti nel periodo di validità della tessera del singolo Socio, secondo quanto previsto dall'art. "Persone e rischi assicurati", sempreché manifestatisi e denunciati entro sei mesi dalla cessazione della validità della tessera associativa stessa.

Per inizio del caso assicurativo si intende il momento in cui una delle Parti avrebbe iniziato a violare norme di legge.

### **Modalità per la denuncia del sinistro**

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o alla Compagnia il sinistro nel quale sia rimasto coinvolto. La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni. Nell'immediatezza della denuncia del sinistro, l'Assicurato deve poi far seguire, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa, tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di tre mesi dall'eventuale sollecito scritto da parte della Società. L'Assicurato è tenuto a fornire alla Compagnia tutti gli atti e documenti occorrenti, a regolarizzarli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza i termini di decorrenza della prescrizione saranno conteggiati dal giorno in cui viene notificata al Socio l'infrazione oggetto della presente copertura di Tutela Legale.

### **Scelta del legale – Gestione del sinistro**

La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a del Codice civile delle Assicurazioni) esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Compagnia, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata, la Compagnia tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia con il terzo, oppure vi sia conflitto di interessi tra la Compagnia

e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Compagnia. La Compagnia, preso atto della designazione del legale, assumerà a proprio carico le spese relative. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. La Compagnia avvertirà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale. L'incarico professionale al legale o al perito verrà conferito esclusivamente dalla Compagnia. La Compagnia non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti.

### **Disaccordo sulla gestione del sinistro. Arbitrato**

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Compagnia in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell'art. "Foro competente" delle precedenti Condizioni Generali Di Assicurazione. L'Arbitro provvede secondo equità. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Compagnia avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

### **Anticipata risoluzione del contratto**

Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, interdizione o inabilitazione dell'Assicurato o qualora questi subisca un concordato preventivo o la sua azienda venga sottoposta ad amministrazione controllata. In tali casi il contratto e le azioni in corso sono da considerarsi interrotte con liberazione del da ogni ulteriore prestazione.

### **Condizioni Particolari**

Si prende reciprocamente atto di quanto segue:

- 1) A parziale modifica dell'art. "Modalità per la denuncia del sinistro" delle Disposizioni in caso di Sinistro, si conviene che l'Assicurato deve immediatamente denunciare al **Broker o alla Sezione Provinciale ARCI Caccia** di appartenenza il procedimento penale pendente a suo carico. La denuncia deve essere effettuata mediante compilazione dell'apposito modulo di denuncia e deve contenere la narrazione del fatto, la data ed il luogo di accadimento, nonché l'indicazione degli articoli di legge contestati. Allegata alla denuncia sinistri dovranno essere inoltrati tutti i verbali in fotocopia delle autorità intervenute, anche se intervenute successivamente al reato contestato.
- 2) A parziale modifica dell'art. "Scelta del Legale – Gestione del sinistro" delle Disposizioni in caso di Sinistro, si conviene che **l'Assicurato (ed i Consigli Regionali)**, all'atto della denuncia del sinistro o comunque entro tre mesi dallo stesso, ha la facoltà di scegliere il legale anche se non esercitante nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti per l'istruzione del procedimento penale.  
La Compagnia preso atto della designazione del legale, assumerà a proprio carico le spese relative. La procura al legale designato verrà rilasciata dall'Assicurato. L'incarico professionale al legale verrà conferito direttamente dalla Compagnia. La Compagnia non è responsabile della linea difensiva o dell'operato del legale. Quanto sopra vale anche per la scelta del perito.
- 3) Si intendono inclusi gli eventi derivanti dalle prove cinofile, nonché per addestramento dei cani nei luoghi e nei tempi consentiti dalle vigenti leggi, regolamenti e/o provvedimenti

amministrativi, nonché per coloro che detengono mezzi di caccia e richiami, anche durante il periodo di divieto dell'attività venatoria.

**CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE LESIONE CANE  
DEI TESSERATI ALLA ARCICACCIA**  
(valida solo per i possessori delle tessere Oro, Diamante, Capo Braccata  
e Amica Tartufai con cane)

Alla Convenzione viene attribuito il seguente numero di polizza:

**N° 119/160118546**

del Ramo Perdite Pecuniarie

**CONTRAENTE:**

ARCICACCIA

**DOMICILIO:**

Largo Nino Franchellucci, 65 – 00155 ROMA

**CODICE FISCALE:**

97044280580

**EFFETTO:**

dalle ore 24,00 del 31/12/2022

**SCADENZA:**

alle ore 24,00 del 31/12/2023

ARCICACCIA

COMPAGNIA

# CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE LESIONE CANE DEI TESSERATI ALLA ARCICACCIA

## DEFINIZIONI

Le Parti convengono che nel testo che segue si intende per:

<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione.
<b>Assicurato/i:</b>	il soggetto/i il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Tali si intendono i possessori delle tessere della ARCICACCIA regolarmente iscritti presso la ARCICACCIA che abbiano aderito alla Opzione Cane,.
<b>Attività assicurata:</b>	l'esercizio della caccia come regolato da leggi e regolamenti in vigore, attività di tiro anche agonistico, cinofilia, protezione civile, raccolta funghi e tartufi, pesce con ami, pulizia armi, costruzione capanni, controllo capanni, controllo predatori dannosi, vipere, salvaguardia della selvaggina.
<b>Beneficiario:</b>	l'assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'assicurato.
<b>Broker</b>	Marsh S.p.a. Viale Bodio, 33 20158 Milano
<b>Compagnia:</b>	l'Impresa assicuratrice.
<b>Contraente:</b>	la ARCICACCIA, che stipula in favore di coloro che saranno suoi associati nel periodo di vigenza della presente polizza.
<b>Documenti di legittimazione:</b>	i documenti idonei a comprovare l'assicurazione, e più precisamente: la tessera associativa, il bollettino di conto corrente postale, la ricevuta attestante il pagamento attraverso carta di credito, bancomat, bonifico bancario.
<b>Franchigia:</b>	l'importo e/o percentuale prestabilita che, in caso di danno, nei termini ed alle condizioni di cui in polizza, è a carico dell'Assicurato.
<b>Indennizzo o indennità:</b>	la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di sinistro.
<b>Massimale:</b>	L'importo massimo dell'indennizzo a carico della Compagnia, per ciascun sinistro ed in relazione alla sua tipologia.
<b>Normativa sulla caccia:</b>	Leggi e Regolamenti emanati dalle competenti Autorità, anche regionali, ed in vigore al momento del sinistro.
<b>Polizza:</b>	il documento che prova la assicurazione.
<b>Risarcimento:</b>	la somma che in caso di sinistro la Compagnia pagherà al terzo danneggiato.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Società di Gestione sinistri:</b>	Marsh Advisory



## **OGGETTO E GESTIONE DELLA CONVENZIONE**

### **Rischi Assicurati**

La Convenzione riguarda l'assicurazione per i rischi Morte e Lesione/Ferimento del cane, a favore delle diverse tipologie di Tesserati della Contraente, secondo i capitali e massimali previsti all'articolo "Indennità Assicurate" della Sezione Garanzie Lesione/Morte del Cane.

### **Durata e decorrenza della copertura**

Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Associato hanno la durata di 365 giorni (366 in caso di anno bisestile) e decorrono dalle ore 24.00 del giorno di rilascio del titolo che dà diritto alle coperture assicurative, nei modi previsti al successivo Art. "Titoli che danno diritto all'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

### **Denuncia dei sinistri**

La denuncia del sinistro dell'Assicurato dovrà essere inviata a cura della Federazione Provinciale e/o dei Circoli di ARICACCIA e/o dall'assicurato alla Società di Gestione sinistri Marsh Advisory, incaricata dalla Compagnia, in accordo con il Broker, all'indirizzo riportato nel rispettivo modulo di denuncia entro 30 giorni dall'evento o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli Art. 1913 e 1915 del Codice Civile.

La denuncia di sinistro dovrà essere trasmessa on-line per il tramite della piattaforma web <https://www.marshsat.com/msatpublic/arcicaccia> o tramite lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: MARSH S.p.A. - Casella Postale 10227 CPD MILANO ISOLA - 20158 MILANO.

Si precisa che la Società di gestione Sinistri provvederà a fornire:

- un Call Center con il numero telefonico 02.48538894 dedicato per l'assistenza a tutti i tesserati nelle varie fasi della trattazione dei sinistri;
- Accesso ai dati sinistri via Internet da parte dell'Associazione e delle sedi provinciali.

### **Rischio in itinere**

L'assicurazione non comprende il rischio "in itinere" (verso, dai e tra luoghi in cui si esercitano le attività oggetto della garanzia), con uso di qualsiasi mezzo di locomozione e trasporto terrestre, aereo o acquatico.

### **Persone non assicurabili**

La garanzia assicurativa non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza ed epilessia o dalle seguenti infermità. mentali: schizofrenia, sindromi organico - cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoidi.

L'assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni.

### **Interpretazione del Contratto**

In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.

### **Altre assicurazioni**

L'assicurato e/o la Contraente sono esonerati dall'obbligo di denunciare alla Compagnia eventuali altre polizze da esso stipulate per il medesimo rischio.

### **Validità esclusiva delle norme dattiloscritte**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

### **Clausola Broker**

La Contraente dichiara di aver affidato a norma della art.109 D.L. 07/09/2005 n° 209 "Nuovo Codice delle Assicurazioni private" la gestione del presente contratto alla Marsh S.p.A. Viale Bodio 33 20158 Milano.

L'Assicuratore si obbliga a rapportarsi con il Broker incaricato dalla Contraente in conformità alla legge sopraccitata e della conseguente prassi negoziale anche per quanto concerne il corrispettivo.

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **Manifestazioni unitarie**

Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Tesserati anche in caso di partecipazione a manifestazioni esposizioni e prove di lavoro attività organizzate da Enti e Federazioni Sportive nel rispetto della legge sullo sport.

### **Titoli che danno diritto all'assicurazione**

Il titolo che costituisce diritto alle garanzie assicurative è la ricevuta del versamento postale della quota associativa o documentazione riconosciuta dall'organo preposto.

Il rilascio del bollettino di iscrizione all'ARCICACCIA e delle Tessere verrà effettuato a cura dell'ARCICACCIA e dei suoi Organi Periferici.

Le forme di tesseramento sono le seguenti: Tessera ARCICACCIA conto corrente postale tipo Oro, Oro GG.VV., Diamante, Diamante GG.VV., Capo Braccata, Tessera Amica Tartufai con cane.

La quota associativa relativa ad ogni singola tessera conto corrente postale comprensiva del premio unitario corrispondente dovrà essere pagata tramite bollettino di c/c postale o attraverso transazione telematica che consenta, comunque, di avere certezza documentale dell'avvenuto pagamento.

La Compagnia prende atto che la data ed il timbro postale apposti sul bollettino o ricevuta di versamento costituiscono quietanza di pagamento della quota associativa relativa ad ogni singola tessera comprensiva del premio unitario, a tutti gli effetti di legge.

### **Foro Competente – clausola arbitrale**

Le controversie che dovessero insorgere fra la Contraente e la Compagnia, escluse quelle non compromettibili ad arbitri e per le quali è competente il Foro di Roma, inerenti l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o lo scioglimento della presente Convenzione saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti in contesa e il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, dai membri nominati dalle parti stesse, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà anche l'arbitro della parte che non vi avesse provveduto nel termine di giorni venti dalla richiesta fattale dall'altra parte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Collegio dovrà decidere, disponendo anche in ordine alle spese, nel termine di 60 giorni dalla sua costituzione, in via rituale e secondo diritto con libertà di procedura ma sempre con l'osservanza del rispetto del principio del contraddittorio. La sede del Collegio sarà Roma.

### **Esclusioni Generali**

Sono esclusi i danni determinati da o verificatisi in occasione di:

- a) Fatti di guerra anche civile e insurrezioni, invasioni e ostilità, con o senza dichiarazione di guerra, occupazione militare, salvo che l'Assicurato o il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi
- b) Trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche e da esposizione e radiazioni ionizzanti, salvo che l'Assicurato o il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi
- c) Dolo dell'Assicurato o del Contraente

### **Estensione Territoriale**

L'assicurazione viene prestata per il Mondo intero salvo per le attività di controllo di animali selvatici, per la ricerca di funghi e tartufi e per la caccia fotografica, per le quali l'assicurazione viene prestata solo in Italia.

### **Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.

### **Richiamo alle leggi**

Per i soli assicurati titolari di licenza di caccia e per le sole attività per le quali è previsto l'obbligo della assicurazione (legge 157/92), l'assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato sia munito anche di regolare licenza di porto di fucile da caccia in conformità a quanto previsto dalle norme e Leggi vigenti.

A parziale deroga di quanto sopraesposto si precisa che la garanzia assicurativa sarà operante anche nel caso in cui la licenza del tesserato venga a scadere nel periodo di validità della tessera limitatamente a quanto previsto nella "Convenzione assicurativa per l'assicurazione Infortuni, Responsabilità Civile verso Terzi dei tesserati all'Arcicaccia" (Infortuni) e (RCT) (UnipolSai), ai seguenti punti dell'articolo "Attività Assicurate" dell'Oggetto della Convenzione: 3), 4), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 15) e 5). Per quest'ultimo esclusivamente nel caso in cui non sia consentito lo sparo., Ferma comunque l'esclusione di infortuni e responsabilità conseguenti e/o derivanti dall'uso di armi da fuoco.

L'Assicurazione è operante nei periodi previsti dalle Leggi sulla caccia per l'esercizio dell'attività venatoria purché svolta con i mezzi consentiti dalle Leggi stesse.

Per quanto riguarda l'estero, l'Assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato svolga l'attività coperta dalla presente polizza nel rispetto delle Norme e Leggi vigenti in materia dello Stato ospitante.

### **Limiti di età**

La garanzia è prestata per gli iscritti che abbiano compiuto i 18 anni così come sancito dall'art. 12 della Legge n. 157 dell'11/02/1992.

Per l'esercizio del tiro a volo, la suddetta età minima si intende ridotta da 18 a 14 anni compiuti.

Per i possessori della "Tessera Amica Tartufai con Cane", l'età minima si intende ridotta a 16 compiuti, purché in possesso di un'autorizzazione sottoscritta dai propri genitori.

**Esagerazione dolosa del danno**

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara persi animali o cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose o animali salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, facilita dolosamente un richiedente terzo nella richiesta di risarcimento, altera dolosamente le prove del sinistro o facilita il peggiorare delle situazioni derivanti da questo, perde il diritto alle prestazioni offerte dalla presente polizza.

**Dichiarazioni della Compagnia**

La Compagnia dichiara di avere preso conoscenza di ogni circostanza che influisca sulla valutazione del rischio, anche indipendentemente dalle dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato.

## **GARANZIE LESIONE/MORTE DEL CANE**

### **Oggetto dell'Assicurazione**

La Compagnia assicura nei confronti della Contraente ed a vantaggio dei suoi associati/Assicurati i rischi Morte e ferimento del cane a favore delle diverse tipologie della Contraente, alle condizioni previste nella presente polizza.

L'Assicurazione è operante, nell'esercizio dell'attività venatoria, per la morte del cane da caccia di proprietà, da chiunque condotto, esclusivamente per gli Assicurati iscritti presso il Contraente con Tessera Oro, Tessera Oro GG.VV., Tessera Diamante, Tessera Diamante GG.VV. e Tessera Capo Braccata e per ferimento del cane da caccia di proprietà, da chiunque condotto, con o senza necessità di abbattimento, esclusivamente per gli Assicurati iscritti presso il Contraente con Tessera Diamante, Diamante GG.VV. e Tessera Capo Braccata.

L'assicurazione è operante a seguito del verificarsi di:

- a) attacco di ungulati selvatici a cui sia consentita la caccia in Italia o attacco da lupo
- b) morsi di vipere e punture di insetti
- c) avvelenamento
- d) investimento da veicolo
- e) annegamento
- f) scatti di lacci o tagliole
- g) ferite da taglio
- h) Cadute in burroni o crepacci

Il punto d) opera a condizione che il responsabile del veicolo non debba il risarcimento o che questi non sia stato identificato.

L'assicurazione è anche operante, per la morte del cane da caccia di proprietà o ferimento con o senza necessità di abbattimento per i cani di proprietà dell'assicurato in occasione di:

- a) Allenamento ed addestramento di cani nelle apposite zone e su terreni all'uopo destinati o comunque nelle aree e nei tempi in cui l'allenamento e addestramento sono consentiti dalle autorità competenti, anche quando sia consentito lo sparo.
- b) Partecipazione a prove di lavoro ed esposizioni cinofile

L'assicurazione è altresì operante per i cani di proprietà dell'assicurato munito di regolare autorizzazione adibito alla ricerca di tartufi nei seguenti casi:

- a) attacco di ungulati selvatici o lupo
- b) morsi di vipere e punture di insetti
- c) avvelenamento da assorbimento di sostanze (escluso il dolo di terzi)
- d) annegamento

L'assicurazione è altresì operante per la morte o ferimento con o senza necessità di abbattimento per i cani da recupero e da traccia di proprietà dell'Assicurato nello svolgimento di tale attività.

L'assicurazione è altresì operante, anche al di fuori dell'attività venatoria e indipendentemente dal possesso della licenza di caccia e/o porto d'armi, per i cani di proprietà dell'assicurato da chiunque condotti durante la ricerca di tartufi.

Inoltre, l'assicurazione è operante per la morte del falco, della poiana, del gufo reale, dell'aquila reale da caccia di proprietà esclusivamente per gli Assicurati iscritti presso il Contraente con Tessere Diamante, Diamante GG.VV. e Tessera Capo Braccata, durante l'attività venatoria, l'addestramento, i raduni, le mostre e le manifestazioni, a seguito degli eventi sopra indicati (lettere da a) ad h)) ai quali si aggiungono anche:

- la folgorazione su cavi e/o tralicci elettrici;
- gli urti contro oggetti sospesi (cavi elettrici, fili, recinzioni, etc...);
- l'impatto contro oggetti (alberi, vetrate, auto, macchine agricole, etc...);
- le morsicature da cani (da caccia e non);
- l'aggressione di animali selvatici/predatori alati.

Infine, per i possessori di Tessera Amica Tartufai con Cane, le garanzie operano esclusivamente in caso di morte/ferimento del cane derivante da attacco di cinghiali e da morsi di vipere.

### **Soggetti Assicurati**

L'assicurazione si intende valida in favore delle diverse tipologie di tesserati alla ARCICACCIA che abbiano versato la quota associativa ed abbiano aderito ad una Opzione Cane di cui alla successiva sezione, nel periodo di durata della presente Convenzione, comunicati dalla Contraente alla Compagnia, ai fini dell'inclusione in polizza, secondo le modalità indicate nell'articolo 9 "Modalità e gestione dell'anagrafica" della Sezione Oggetto e gestione della Convenzione.

Il tesseramento avviene con il rilascio da parte dell'Associazione di una tessera di iscrizione nominativa, numerata, datata, timbrata e/o firmata per quietanza dai soggetti autorizzati al rilascio della stessa (ARCICACCIA e suoi Organi periferici a ciò delegati).

Le forme di tesseramento attraverso le quali si può aderire alla copertura assicurativa a tutela del proprio cane sono:

- Tessera Oro
- Tessera Oro GG.VV.
- Tessera Diamante
- Tessera Diamante GG.VV.
- Tessera Capo Braccata
- Tessera Amica Tartufai con Cane

Il rilascio di detta tessera con l'adesione alla copertura assicurativa a tutela del proprio cane verrà effettuato esclusivamente attraverso il pagamento della quota associativa tramite bollettino di conto corrente postale e/o bonifico bancario, in ottemperanza al provvedimento Isvap del 22 ottobre 2008.

### **Obblighi in caso di Sinistro**

Premesso che i cani ammessi ad indennizzo devono essere regolarmente registrati secondo le Leggi regionali e/o comunali e che tali registrazioni o denunce o iscrizione all' ENCI devono documentare la razza, l'età ed il sesso dell'animale, si conviene che l'Assicurazione sarà operante esclusivamente a condizione che in caso di morte del cane l'Assicurato presenti:

- certificato di proprietà del cane (come previsto dalle Leggi in materia), certificato (eventuale), iscrizione ai libri genealogici dell'ENCI;

- certificato di morte redatto esclusivamente a cura del medico veterinario attestante le cause specifiche certe, luogo e data, sesso e dati somatici, età e razza ricavabili dal certificato di proprietà e/o certificati ENCI;
- libretto di rendimento dell'Archi Caccia riportante le qualifiche, regolarmente compilato nella razza, età e sesso del cane (esclusivamente per i cani qualificati nelle prove Archi Caccia);
- libretto di rendimento dell'ENCI riportante le qualifiche, regolarmente compilato nella razza, età e sesso del cane (esclusivamente per i cani qualificati nelle prove ENCI);
- certificato di cancellazione dall'anagrafe canina;
- dichiarazione di presunto valore redatta a carico dell'Assicurato su propria valutazione avente valori di richiesta di indennizzo;
- il corpo del cane deve essere stato presentato al veterinario, che ne darà attestazione;
- in caso di spese veterinarie l'Assicurato presenti regolare fattura emessa dal veterinario, entro le 24 ore dall'evento, con l'attestazione che le cure sono dovute ad infortunio o descrizione delle lesioni riscontrate.

Le denunce di sinistro devono essere redatte sull'apposito modulo fornito dalla Società completate dalla documentazione sopraccitata e devono pervenire entro 5 giorni dal fatto o dal giorno in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità, alla Società stessa.

### **Norme particolari per la Tessera Capo Braccata**

Per i possessori di Tessera Capo Braccata è possibile assicurare due o tre cani alle stesse condizioni e indennità assicurate previste all'Art. "Indennità assicurate", a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo versato contestualmente all'attivazione della Tessera.

Per attivare la copertura del secondo e del terzo cane è obbligatorio riportare il numero di microchip sul conto corrente tessera.

### **Estensione "Opzione Capanno e Richiami"**

Per i Tesserati che attivano la "Convenzione assicurativa per l'assicurazione Infortuni, Responsabilità Civile verso Terzi dei tesserati all'Arcicaccia" (UnipolSai) è possibile attivare la seguente opzione come di seguito descritto ed a fronte del pagamento del premio come indicato nella Sezione Premi. Fermo che per Capanno si intende un fabbricato comunque costruito adibito ad appostamento fisso, l'opzione Capannisti prevede l'attivazione delle seguenti garanzie:

#### 1) Incendio del capanno

La presente copertura indennizza i danni materiali e diretti causati al Capanno ed al suo contenuto, di cui l'assicurato risulti titolare, come da permesso rilasciato dalle Autorità preposte, conseguenti a tentato furto, incendio, scoppio ed atti vandalici.

Limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo: € 2.000,00

Rimane convenuto che la liquidazione sarà effettuata previa detrazione di una franchigia fissa di € 52,00.

Il risarcimento di quanto sopra è subordinato alla denuncia dell'evento all'Autorità competente.

#### 2) Furto di richiami vivi

La presente copertura rimborsa l'assicurato per furto di richiami vivi legittimamente detenuti nell'abitazione dell'assicurato o nei locali adibiti a capanno e nelle relative strutture facenti parte dell'appostamento di cui l'assicurato risulti titolare, come da permesso rilasciato dalle Autorità preposte.

Limite massimo di indennizzo complessivo per sinistro e per anno assicurativo: € 300,00 con il limite di € 60,00 per richiamo.

Franchigia: 10% dell'indennizzo.

### 3) Morte di richiami vivi

La presente copertura rimborsa l'assicurato per la morte degli uccelli da richiamo, la cui legittima detenzione sia documentata, a seguito di attacco di rapaci, roditori ed altri animali predatori con un massimo risarcimento di € 60,00 per richiamo.

Il massimale per tale garanzia e pari a € 300,00 per ciascun assicurato e per anno.

Premio Unitario lordo: € 10,00

Tale opzione è soggetta a regolazione del premio così come normato dall'articolo 5 "Determinazione del premio – Incassi degli acconti e regolazione del premio", della sezione Oggetto e Gestione della Convenzione.

### Denuncia di sinistri

In caso di denuncia dei sinistri per tutte le garanzie valgono le modalità disciplinate all'articolo 4 "Denuncia dei sinistri" della sezione Oggetto e Gestione della Convenzione.

### Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di incendio del capanno l'assicurato deve descrivere le circostanze del sinistro e allegare la denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria o alla polizia del luogo. In caso di furto di richiami vivi l'assicurato deve allegare alla denuncia i seguenti documenti:

- Se il richiamo era di cattura (autorizzato dalla Provincia) regolarmente detenuto, allegare fotocopia dell'avvenuta cancellazione da parte della Provincia sui documenti di proprietà (con relativa identificazione del richiamo).
- Se il richiamo proveniva da allevamenti, allegare fotocopia del certificato di proprietà con l'avvenuta cancellazione del richiamo.
- In caso di morte dei richiami vivi l'assicurato deve allegare sempre alla denuncia i seguenti documenti:
- Se il richiamo era di cattura (autorizzato dalla Provincia) regolarmente detenuto, allegare fotocopia dell'avvenuta cancellazione da parte della Provincia sui documenti di proprietà (con relativa identificazione del richiamo).
- Se il richiamo proveniva da allevamenti, allegare l'originale del certificato di proprietà del volatile.
- Certificato di morte a cura del veterinario che attesti la causa specifica della morte con l'identificazione del richiamo.



## INDENNITÀ ASSICURATE

### Tessera Oro

€ 200,00	per morte di cani non iscritti ROI o RSR (ex LOI o LIR) né registrati ENCI
€ 370,00	per morte dei cani iscritti ROI o RSR (ex LOI o LIR) e/o che abbiano ottenuto una qualifica in una fase del Campionato Italiano (provinciale, Regionale o Interregionale) con una valutazione di buono, molto buono o eccellente
€ 370,00 € 980,00	per morte di cani iscritti ROI o RSR (ex LOI o LIR) e registrati ENCI per morte di cani iscritti ROI o RSR (ex LOI o LIR) e in possesso di qualifica ENCI

### Tessera Diamante – 1° Cane

€ 300,00	per morte di cani non iscritti ROI o RSR (ex LOI o LIR) né registrati ENCI
€ 420,00 € 530,00 € 580,00	per morte dei cani iscritti ROI o RSR (ex LOI o LIR) e/o che abbiano ottenuto una qualifica in una fase del Campionato Italiano (provinciale, Regionale o Interregionale) con una valutazione di: - buono - molto buono - eccellente
€ 420,00	per morte di cani iscritti ROI o RSR (ex LOI o LIR) e registrati ENCI
€ 480,00 € 980,00 €1.880,00	per morte di cani iscritti ROI o RSR (ex LOI o LIR) e in possesso di qualifica ENCI - buono - molto buono - eccellente
€ 100,00	per un solo rimborso spese relativo a cure veterinarie, in caso di ferimento del cane

### Tessera Diamante – 2° Cane

€ 150,00	per morte di cani non iscritti ROI o RSR (ex LOI o LIR) né registrati ENCI
€ 150,00	per morte dei cani iscritti ROI o RSR (ex LOI o LIR) e/o che abbiano ottenuto una qualifica in una fase del Campionato Italiano (provinciale, Regionale o Interregionale) con una valutazione di buono, molto buono o eccellente
€ 150,00	per morte di cani iscritti ROI o RSR (ex LOI o LIR) e registrati ENCI
€ 150,00	per morte di cani iscritti ROI o RSR (ex LOI o LIR) e in possesso di qualifica ENCI di buono, molto buono, eccellente

In caso di morte del secondo cane appartenente ad una categoria diversa da quella del primo cane deceduto, si applica quanto previsto alla voce «2° cane» della rispettiva categoria di appartenenza.

€ 1.000,00	per la morte del falco, della poiana, del gufo reale, dell'aquila reale da caccia
------------	---

### **Tessera Capo Braccata – per ogni singolo cane**

€ 300,00	per morte di cani non iscritti ROI o RSR (ex LOI o LIR) né registrati ENCI
€ 420,00 € 530,00 € 580,00	per morte dei cani iscritti ROI o RSR (ex LOI o LIR) e/o che abbiano ottenuto una qualifica in una fase del Campionato Italiano (provinciale, Regionale o Interregionale) con una valutazione di: - buono - molto buono - eccellente
€ 420,00	per morte di cani iscritti ROI o RSR (ex LOI o LIR) e registrati ENCI
€ 480,00 € 980,00 €1.880,00	per morte di cani iscritti ROI o RSR (ex LOI o LIR) e in possesso di qualifica ENCI - buono - molto buono - eccellente

€ 100,00	per il rimborso spese relativo a cure veterinarie, in caso di ferimento del cane
----------	--

€ 1.000,00	per la morte del falco, della poiana, del gufo reale, dell'aquila reale da caccia
------------	---

### **Tessera Amica Tartufai Con Cane**

€1.000,00	per morte del cane da tartufo
-----------	-------------------------------

€ 100,00	per rimborso spese relativo a cure veterinarie, in caso di ferimento del cane
----------	---

Viene convenuto, che:

1. per i cani di età inferiore a 2 anni o superiore a 8 anni le somme assicurate per il caso morte si intendono ridotte del 50%;
2. sono equiparati ai cani iscritti all'ENCI e in possesso di qualifica, i cani iscritti ad un Libro Genealogico estero riconosciuto dalla FCI (Federation Cinologique Internazionale);
3. il rimborso di spese relative a cure veterinarie non è previsto in caso di morte del cane, ancorché relativo al medesimo evento;
4. sono equiparati ai registri ROI o RSR anche eventuali future dizioni introdotte nell'anagrafe canina;
5. per i cani non iscritti ROI o RSR, ma che abbiano ottenuto una qualifica in una fase del Campionato Italiano (provinciale, Regionale o Interregionale) con una valutazione di buono, molto buono o eccellente, il Campionato/Selezione deve essere stato organizzato esclusivamente da Arcicaccia, e tale risultato deve essere stato realizzato entro 3 anni dalla data del sinistro;
6. per quanto concerne il falco, la poiana, il gufo reale e l'aquila reale, ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo si dovrà essere in regola con la certificazione C.I.T.E.S. e con la presenza di anello o microchip identificativo tale da attestarne la proprietà;
7. l'importo indicato per il rimborso delle spese veterinarie, ove previsto, vale come massima esposizione annua della compagnia.